II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 1986

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1984

(86/90/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3] firmato a Youndé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4] in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del Consiglio del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978 relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e 2° FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1984,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1984 corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che con la decisione 80/1184/CEE [6] l'unità di conto europea è stata sostituita dall'ECU per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1984 risultano principalmente da contributi degli stati membri che ammontano in totale a 730 000 000 di ECU e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 806 540,11 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal 1° FES al 2° FES;

considerando che, in applicazione della summenzionata decisione del 30 ottobre 1978, un importo di 11 516 474,8 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal 2° FES al 3° FES;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1984 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1984:

— per le entrate, nella somma di 730 375 219,30 ECU,

— per le spese (pagamenti), nella somma di 730 375 219,30 ECU.

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 326 del 16. 12. 1985, pag. 107 e 208.
(6) GU n. L 349 del 18. 12. 1980, pag. 34.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1984.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RUDING